

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Campobasso, li

26 MAG. 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 PEC: arpamolise@legalmail.it

DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
 e.mail: ata@arpamolise.it

Prot. n. 5316

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Molise - Assessorato all'Ambiente
 Servizio Valutazioni Ambientali - Via Nazario Sauro, 1
 86100 CAMPOBASSO

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Molise - Assessorato all'Energia
 Servizio Politiche Energetiche - C.da Colle delle Api
 86100 CAMPOBASSO

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Molise - Assessorato all'Ambiente
 Servizio Tutela dell'Ambiente - Via Nazario Sauro, 1
 86100 CAMPOBASSO

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Molise - Assessorato all'Ambiente
 Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile - Via Nazario Sauro, 1
 86100 CAMPOBASSO

PEC: protocollo@pec.provincia.isernia.it

Alla Provincia di Isernia - Settore Ambiente
 Via Berta n. 1
 86170 ISERNIA

PEC: pec@pec.comune.pozzilli.is.it

Al Comune di Pozzilli
 Via Roma, 34
 86077 POZZILLI (IS)

PEC: asrem@pec.it

Alla A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regione Molise
 Direzione Generale - Via U. Petrella n. 1
 86100 CAMPOBASSO

PEC: consorzioindustrialeiserniavenafro@pec.it

Spett.le Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro
 Viale delle Industrie
 86077 POZZILLI (IS)

PEC: arpamolise.dapis@legalmail.it

All' ARPA Molise - Dipartimento Provinciale di Isernia
 Via Berta, 1
 86170 ISERNIA

PEC: herambiente@pec.gruppohera.it

Spett.le HERAmbiente S.p.A.
 Via Carlo Berti Pichat, 2/4
 40127 BOLOGNA

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale - art. 29-quater, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii
 Ditta HERAmbiente S.p.A. - Centrale Elettrica Cogenerativa WTE di POZZILLI (IS).
Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 13 maggio 2015.

In riferimento alla Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta HERAmbiente S.p.A. stabilimento di Pozzilli (IS), indetta e convocata con comunicazione n. 3989 del 20 aprile 2015, si trasmette il verbale della prima seduta tenutasi il 13 maggio 2015, ore 10:45, presso i locali del Dipartimento Provinciale di CAMPOBASSO dell'ARPA Molise, significando che:

- trascorsi 7 giorni dal ricevimento senza che pervengano significative osservazioni o integrazioni, lo stesso si ritiene approvato;
- tutti gli atti della Conferenza di Servizi saranno resi pubblici e diffusi attraverso il Portale AIA dell'ARPA Molise.

Si prega di inviarlo debitamente firmato entro 7 giorni.
 Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Dott. Renzo MANONI)

 ARPA molise

RM/2015/242/20

SEDI	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via U. Petrella, 1 86100 CAMPOBASSO	0874+492600	0874+492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	C. da Selva Piana 86100 CAMPOBASSO	0874+492600	0874+492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta, 1 86170 ISERNIA	0874+492600	0874+492602	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI	0874+492600	0874+492688	termoli.sez@arpamolise.it

VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 13 MAGGIO 2015
(Prima Seduta)

Istruttoria Tecnica A.I.A. - Endoprocedimento ex Art. 12 D.Lgs. 387/2003
HERAmbiente S.p.A. - Stabilimento di Pozzilli (IS)

OGGETTO: *Conferenza di Servizi Istruttoria ai sensi dell'Art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Procedimento Istruttorio per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, a favore della HERAmbiente S.p.A. - Stabilimento di Pozzilli (IS).
Proprietà: HERAmbiente S.p.A.
Gestore: Stefano GHETTI - Responsabile Legale d'Impianto
Prima Seduta - CAMPOBASSO, 13 Maggio 2015, ore 10:00.*

AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI RILASCIO DI A.I.A.: Regione MOLISE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Remo MANONI, Direttore Tecnico-Scientifico F.F. di ARPA Molise

COORDINATORE DEI LAVORI ISTRUTTORI: dott. Remo MANONI, Dirigente ARPA Molise

GRUPPO ISTRUTTORE: Ing. Giuseppe CARUSO, Ing. Alessandro PATAVINO e Ing. Luigi PIERNO, Collaboratori Tecnico-Professionali di ARPA Molise

Si premette che:

- La società HERAmbiente S.p.A. ha presentato in data 08 Agosto 2013 l'istanza per il rilascio dell'A.I.A. alla HERAmbiente S.p.A., Stabilimento di Pozzilli (IS);
- Si è tenuta una Conferenza dei Servizi il 5 dicembre 2013 avente ad oggetto l'autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003 - Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi - D.lgs. 133/2005 - Proponente HERAmbiente S.p.A.
- L'ARPA Molise con nota n. 10465 del 26 settembre 2014 chiedeva l'aggiornamento della documentazione ed il versamento della tariffa istruttoria
- L'HERAmbiente ha aggiornato la documentazione con deposito del 27 ottobre 2014, acquisita con prot. n°11531
- L'ARPA Molise, nella persona del dott. Remo MANONI, Responsabile del Procedimento, in data 05 Marzo 2015, prot. n°2089, ha avviato il Procedimento per il rilascio di una Autorizzazione Integrata Ambientale da inquadrarsi quale endoprocedimento in seno al procedimento autorizzativo ex art. 12 D.Lgs. 387/2003
- Gli Istruttori in data 26 Marzo 2015 hanno effettuato un sopralluogo tecnico presso lo stabilimento HERAmbiente S.p.A. di Pozzilli
- In data 07 Aprile 2015, al prot. n°3445, sono state acquisite le osservazioni dell'Associazione "Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus"
- In data 08 Aprile 2015, al prot. n°3480, sono state acquisite le osservazioni del "WWF ITALIA - Sezione Regionale Molise"
- In data 08 Aprile 2015, al prot. n°3482, sono state acquisite le osservazioni dell'Ente "Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivio di Venafro"
- Gli Istruttori ed i Tecnici dell'HERAmbiente hanno avuto un incontro tecnico il data 09 Aprile 2015
- In data 17 Aprile 2015, al prot. n°3895, sono state acquisite le osservazioni del "Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro"
- Il Responsabile del Procedimento ha convocato, con nota prot. ARPA Molise n°3989 del 20 Aprile 2015 la Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla HERAmbiente S.p.A., Stabilimento di Pozzilli (IS) in data 13 Maggio 2015 in Campobasso (Prima Seduta)

Tutto ciò premesso, nell'anno 2015, il giorno di Mercoledì 13 del mese di Maggio, alle ore 10:00, presso i locali dell'ARPA Molise, Dipartimento di Campobasso, in Contrada Selvapiana, s.n.c., del Comune di Campobasso, si svolge la Prima Seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

La Conferenza dei Servizi concerne il Procedimento Istruttorio per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, endoprocedimento in seno al Procedimento Autorizzatorio ex Art 12 del D.Lgs. 387 del 2003, ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, a favore della HERAmbiente S.p.A., stabilimento di Pozzilli (IS).



Alla Conferenza dei Servizi sono stati invitati i rappresentanti dei seguenti Enti con competenze ambientali:

- Regione Molise, Servizio Valutazioni Ambientali
- Regione Molise, Servizio Tutela Ambientale
- Regione Molise, Servizio Natura e Biodiversità
- Regione Molise, Servizio Politiche Energetiche
- Provincia di Campobasso, Servizio Ambiente
- Comune di Pozzilli, il Sindaco

Altresì, sono stati invitati a partecipare ai lavori:

- L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise
- Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro
- Il Dipartimento Provinciale ARPA Molise di Isernia
- La HERAmbiente S.p.A.

La seduta della Conferenza di Servizi (di seguito CdS) ha inizio alle ore 10:45, con l'introduzione di rito del Responsabile del Procedimento (di seguito RdP), Dott. Remo MANONI, che elenca i punti dell'Ordine del Giorno (di seguito OdG) (ALLEGATO 1).

Coadiuvata il RdP lo Staff AIA di ARPA Molise, che, oltre a riferire sull'Istruttoria Tecnica, assolve le funzioni di segreteria verbalizzante.

Si acquisisce agli atti la Nota del Direttore Reggente del Servizio Regionale Politiche Energetiche, la Dr.ssa Angela AUFIERO, con la quale delega l'Ing. Pierluigi PACE alla partecipazione alla Conferenza dei Servizi, quale rappresentante dell'Ente (ALLEGATO 2).

Sono presenti:

per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise - ARPA Molise:

- Dott. Remo MANONI, Responsabile del Procedimento
- Ing. Giuseppe CARUSO, Istruttore AIA
- Ing. Alessandro PATAVINO, Istruttore AIA
- Ing. Luigi PIERNO, Istruttore AIA
- Dott. Carmine TARASCO, Dirigente del Dipartimento di Isernia

per la Regione MOLISE:

- Arch. Saverio MENANNO, Responsabile del Servizio Valutazioni Ambientali
- Ing. Luigi VECERE, Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente
- Geom. Daniele AMORUSO, Funzionario del Servizio Valutazioni Ambientali
- Ing. Pierluigi PACE, Funzionario Delegato del Servizio Politiche Energetiche

per la Provincia di ISERNIA:

- Ing. Pasqualino DE BENEDICTIS, Responsabile Settore Ambiente

per l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - ASReM

- Isp. Alfonso GUGLIELMI, Tecnico della Prevenzione

per la HERAmbiente S.p.A.:

- Ing. Sergio BARONI, Direttore dei Servizi Operativi
- Dott. Stefano GHETTI, Responsabile di Impianto
- Ing. Carmine Luca DI CRESCENZO, Consulente

in qualità di uditori invitati a presenziare la CdS:

- Dott. Giuseppe CUTONE, Direttore del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro
- Dott. Renato DI SOCCIO, Vice-Presidente WWF Molise - Delegato del Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivio di Venafro
- Prof.ssa Elisabetta GUARINI, Presidente Associazione "Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus"

- Sig.ra Gianna Maria SCARABEO, Componente del Direttivo dell'Associazione "Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus"
- Sig.ra Anna GILIBERTI, Socio dell'Associazione "Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus"
- Dott. Antonio SORBO, Sindaco della Città di Venafro (IS)

il tutto come da foglio presenze allegato al presente verbale (ALLEGATO 3).

Si constata l'assenza:

- del Comune di Pozzilli (IS), il Sindaco
- del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia-Venafro, il Rappresentante

Eventi

Il RdP, dopo aver descritto il Procedimento Istruttorio in corso, che porterà ad un A.I.A. quale Endoprocedimento in seno ad un Procedimento Autorizzatorio ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, invita il Gruppo Istruttore AIA ad illustrare le argomentazioni tecniche necessitanti di discussione.

Il Gruppo Istruttore prima di iniziare la disamina tecnica di tutte le argomentazioni necessitanti premette che le informazioni tecniche che saranno richieste, unitamente ad importanti decisioni che la CdS prenderà sarà steso il Rapporto Istruttorio e redatto l'annesso Piano di Monitoraggio e Controllo.

Le argomentazioni tecniche sono portate partendo da tutte le informazioni evinte dallo studio della documentazione presentata, da quanto verificato durante il sopralluogo tecnico ed approfondito durante un incontro tecnico specifico.

Il Gruppo Istruttore di ARPA Molise inizia la discussione tecnica con la richiesta di approfondimento, analisi e studio del sistema di spegnimento delle ceneri pesanti esauste provenienti dal fondo della griglia del forno combustore.

Si è posta l'attenzione sulla gestione della vasca di accumulo sotterranea delle acque preposte allo spegnimento ceneri e sulla funzionalità del troppo-pieno del canale di passaggio delle ceneri spente.

Si è discusso del sistema delle grate, quella antistante il box in cemento, sede di accumulo primario delle ceneri pesanti spente, e su quella di piazzale posta nelle vicinanze e nella quale sversa il troppo-pieno.

Il tutto è stato inquadrato anche in considerazione di eventi atmosferici piovosi, ed eventualmente intensi.

L'argomento ha quindi portato la discussione a trattare del sistema di scarico delle acque di stabilimento al consorzio ed al canale e, di conseguenza, della gestione delle acque di prima-pioggia ed, evidentemente, di quelle successive che prevedono il passaggio direttamente a canale.

Il Gruppo Istruttore precisa che tali dettagli sono non marginali poiché le ceneri pesanti costituiscono un rifiuto (il cui CER ha uno "specchio" pericoloso) e che, in quanto rifiuto, va comunque prevenuto ogni suo possibile rilascio incontrollato.

La discussione su tale argomentazione si è conclusa con le parti ben predisposte allo studio di un sistema di maggior solidità tecnica per la gestione del processo di spegnimento e costipazione delle ceneri pesanti, della relativa acqua di spegnimento e quindi di una miglior strutturazione delle acque di stabilimento anche in caso di eventi atmosferici rilevanti.

La seconda argomentazione necessitante di approfondimento è quella relativa alla richiesta di "Saturazione Termica" presentata dalla Ditta e cioè della volontà della HERAmbiente di poter bruciare combustibili (CSS) con Potere Calorifico Inferiore variabile, anche inferiore a quello autorizzato, e quindi, conseguentemente, di poter alimentare quantitativi, sicuramente maggiori, rispetto a quelli storicamente autorizzati.

Il Gruppo Istruttore ha focalizzato l'argomentazione sulle procedure di autorizzazione dei CER 191210 e 191212.

Si è ritenuto di procedere prima con le argomentazioni di natura tecnico-impiantistica legate al processo di combustione per poi lasciare alle decisioni della CdS le specifiche legate all'autorizzazione.

Relativamente alla determinazione univoca della potenza termica alimentata alla griglia, gli approfondimenti hanno evidenziato che un calcolo istantaneo netto è ostacolato dal processo stesso di mescola ed alimentazione dei rifiuti.

Il Gruppo Istruttore a tal proposito, quindi, ha ritenuto imprescindibile implementare un sistema di calcolo rigoroso che determini con buonissima approssimazione la Potenza Termica di griglia, tenendo conto dei parametri di processo già definiti: il quantitativo di vapore prodotto in caldaia, la temperatura di soprassaturazione del vapore, lo scambio termico alle torri di raffreddamento, la temperatura dei fumi di combustione all'uscita dal camino, la potenza elettrica prodotta ed eventuali altri quantitativi di energia prodotta altrimenti utilizzata o dissipata.



Si è proceduto, conseguentemente, con l'analisi dell'aspetto tecnico relativo alla determinazione di 2 secondi di tempo di residenza dei fumi di combustione, nella fase immediatamente successiva alla combustione, a temperatura non inferiore a 850°C.

Il Gruppo Istruttore ha focalizzato l'attenzione sulla necessità di una determinazione strutturata della temperatura e, quindi, del tempo di residenza dei fumi alla temperatura di 850°C.

Si è analizzato il sistema delle tre termocoppie poste sulla volta del forno ed il sistema di calcolo della temperatura di consenso per l'alimentazione del rifiuto.

Le parti hanno convenute che occorrerà implementare un sistema più strutturato per la definizione dei due parametri fondamentali per la corretta gestione della combustione, nel rispetto della normativa.

Il Gruppo istruttore esplicita, quindi, alcuni aspetti tecnici importanti.

- 1) Il tempo di residenza di due secondi, di fatto è calcolato sulla base della geometria costruttiva della camera di combustione e della portata dei fumi di combustione, ma mentre la prima è fisicamente definita, l'altra è determinata dal processo di combustione, cioè dalla variabilità della portata di combustibile e dei suoi parametri termodinamici. E' quindi necessario definire una "fascia" di camera di combustione, quella tra due sezioni ideali, posta tra la minima volumetria relativa al "miglior" combustibile (quello a potere calorifico maggiore e che, quindi impone la minor portata per il raggiungimento dei MW di potenza termica massima e la sezione ideale definita dalla volumetria necessitante per i fumi di combustione del "peggiore" combustibile, cioè quello a minor potere calorifico e pertanto determinante la massima portata di combustibile alla griglia per il raggiungimento della massima potenza termica. Questo aspetto, evidentemente, è legato al combustibile autorizzato ed eventualmente ad una portata massima, nel caso in cui il concetto di "saturazione termica" non dovesse essere concesso. Chiaramente il computo si intende a partire dall'ultima immissione di aria di combustione.
- 2) La misura della temperatura di 850°C imposta durante la permanenza dei due secondi è da verificarsi per l'intera volumetria necessaria al rispetto dei due secondi, ma poiché questa avrà una sua variabilità (come detto al punto precedente) e non potendo disporre, evidentemente, di uno strumento dinamico, si lascia alla HERAmbiente la discrezionalità di produrre un modello scientificamente strutturato che risulti, oltre ogni ragionevole dubbio, idoneo al calcolo della temperatura "ultima" per il volume necessario per il rispetto dei due secondi di tempo di residenza dei fumi di combustione. Tra le ipotesi non vincolanti, discusse, c'è anche quella di installare due termocoppie (al minimo volume necessario ed al massimo volume necessario) in modo da avere una determinazione termodinamica del profilo termico all'interno della "fascia" (vedi punto 1) e quindi il calcolo della temperatura al punto esatto in cui le specifiche del combustibile definiscono il volume necessario al rispetto dei due secondi di tempo di residenza.

A completamento della disamina tecnica il Gruppo Istruttore richiede anche una integrazione sul:

- Sistema di Dosaggio del Carbone Attivo per il condizionamento dei fumi da emettere in atmosfera
- Sistema di Dosaggio del Bicarbonato di Sodio per il condizionamento dei fumi da emettere in atmosfera
- Sistemi di monitoraggio e controllo di integrità ed efficienza dei filtri a maniche

Il Gruppo Istruttore ribadisce che molti dei contenuti che dovranno essere presentati con le integrazioni così richieste sono condizionati dalle scelte e dalle decisioni che la Conferenza dei Servizi si accinge ad adottare.

La CdS, quindi, inizia la trattazione delle seguenti due argomentazioni:

- L'aumento della quantità di rifiuti da incenerire, in relazione a quella attualmente autorizzata
- La richiesta di incenerire il rifiuto identificato con codice CER 191212

I rappresentanti di HERAmbiente, con determinazione, fanno presente alla CdS che è stata presentata una istanza di "modifica non sostanziale" alla Giunta Regionale del Molise (ALLEGATO 4), relativa alle due questioni sopra riportate e cioè all'aggiunta esplicita di un nuovo CER da incenerire, il CER 191212 e che all'interno della relazione tecnica a supporto della richiesta si evinca l'implicita richiesta di poter aumentare la portata di incenerimento poiché di fatto correlata ad un minor potere calorifico derivante, appunto, dal nuovo CER 191212.

Di conseguenza, poi, sostengono di essere già autorizzati per le due questioni, poiché, vale il silenzio assenso della Giunta Regionale, in merito, così come disposto dalla Legge Regionale n. 25 del 2003 in materia e tenuto conto del cosiddetto Decreto Sblocca Italia.

Il rappresentante del Servizio Programmazione Politiche Energetiche porta all'attenzione della CdS una comunicazione del direttore del Servizio del 16/12/2014 riguardante le modifiche non sostanziali richieste dalla ditta ed oggetto di discussione (ALLEGATO 5).

Il Gruppo Istruttore, nel merito, fa rilevare che un aumento della quantità totale di rifiuti inceneribile in un anno è maggiore del 10% (rispetto al quantitativo già autorizzato) e, pertanto, in virtù della ricorrente legge regionale, è, senza dubbio, una modifica sostanziale. Da ciò, quindi, discende che l'impianto deve essere sottoposto ad una Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

Dopo ampia discussione la CdS decide che la modifica proposta è da intendersi sostanziale e che l'impianto debba essere sottoposto a V.A.

Il Gruppo Istruttore invita i componenti la CdS ad esprimere il proprio parere in forma scritta su apposito modulo (ALLEGATI 6, 7, 8, 9, 10). Anche la ditta viene invitata a formalizzare la sua posizione (ALLEGATO 11)

La Ditta, oltre le discussioni sulle argomentazioni tecniche ed autorizzatorie, precisa che è sua ferma necessità ricevere l'AIA entro il 07 Luglio 2015 poiché è parere dei propri legali riceve il titolo autorizzatorio entro tale data ed inoltre comunica che a quella data in assenza di A.I.A., provvederanno alla fermata dell'impianto, riservandosi di procedere per via legale con richiesta di risarcimento danni.

Le argomentazioni contrapposte, e al loro interno diversificate, fanno ritenere opportuno sospendere i lavori che riprendono alle ore 15:00.

Il rappresentante della Provincia di Isernia, l'ing. Pasquale DE BENEDICTIS, lascia i lavori della CdS alle 13:40 sottolineando di restare solidale alla decisione espressa dalla CdS.

I lavori riprendono alle ore 15.15.

Dopo discussione, la posizione che univocamente la CdS definisce pertinente è quella di procedere con il rilascio di una Autorizzazione Integrata Ambientale, endoprocedimento del D. Lgs. 387/2003, che autorizzi l'impianto alle condizioni di esercizio attuali.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale che si intende rilasciare entro il 07 Luglio 2015 prevederà la stessa quantità di rifiuti attualmente autorizzata ed autorizzerà un CSS, con codice CER 191210, di categoria 3.2.2., e cioè con "potere calorifico inferiore" (P.C.I.) non inferiore a 15.000 kJ/kg; contenuto di Cl medio ≤ 0.6 % s.s., contenuto di Hg mediana ≤ 0.03 mg/MJ t.q. ed 80° percentile ≤ 0.06 mg/MJ t.q.

La Ditta chiede se l'AIA autorizzerà anche l'incenerimento del rifiuto con CER 191212.

La CdS stabilisce che l'AIA che sarà rilasciata comprenderà i rifiuti attualmente autorizzati e pertanto non sarà prevista l'autorizzazione del rifiuto con CER 191212.

La Ditta HERAmbiente, pur non condividendo, accetta la soluzione proposta.

La CdS stabilisce che tutti gli elaborati richiesti dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dalla data della Prima Seduta della CdS del 13 Maggio 2015.

Alle ore 15:45, il Responsabile del Procedimento chiude i lavori della Prima Seduta della Conferenza dei Servizi.

Del tutto è redatto il presente verbale.

Campobasso nel giorno di Venerdì 22 Maggio 2015.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Remo MANONI

Il Responsabile del Servizio Valutazioni Ambientali

REGIONE MOLISE

Arch. Saverio MENANNO

Il Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente

REGIONE MOLISE

Ing. Luigi VECERE

Il Funzionario delegato Servizio Politiche Energetiche

REGIONE MOLISE

Ing. Pierluigi PACE

Il Rappresentante della PROVINCIA DI ISERNIA

Ing. Pasqualino De BENEDICTIS

Il Rappresentante A.S.Re.M

Dott. Alfonso GUGLIELMI

Il Rappresentante ARPA Molise

Dott. Carmine TARASCO

per HERAmbiente S.p.A.

Ing. Sergio BARONI

Ing. Stefano GHETTI


Ing. Carmine Luca DI CRESCENZO

I VERBALIZZANTI

Ing. Giuseppe CARUSO

Ing. Alessandro PATAVINO

Ing. Luigi PIERNO



Oggetto: Conferenza di Servizi A.I.A. ditta HERAmbiente S.p.A. – Stabilimento di Pozzilli (IS). (rif. nota n. 3989 del 20/04/2015)
Luogo: C.da Selva Piana - Campobasso
Data: 13/05/2015 **Ora inizio:** 10.00 **Ora fine:**

ORDINE DEL GIORNO

1. Acquisizione deleghe

2. Iter procedurale

3. Presa d'atto dei pareri e delle osservazioni pervenute

- Osservazioni "Mamme per la Salute e l'Ambiente ONLUS"
- WWF Italia - delegazione Molise
- Comune di Venafro
- Ente Parco Regionale Storico Agricolo dell'olivo di VENAFRO
- Consorzio di Bonifica della piana di Venafro

4. Istruttoria tecnica

- Raccolta pareri Enti partecipanti alla Conferenza
- Richiesta integrazioni

5. Conclusione lavori

- Indicazione termine presentazione integrazioni
- Definizione data seconda seduta CdS



Regione Molise

DIREZIONE GENERALE II
Servizio Programmazione Politiche Energetiche

Via pec

ARPA MOLISE DIREZIONE GENERALE CANTONIERE
13 MAG. 2015
Prot. N. 4885

All'ARPA Molise

Oggetto: autorizzazione integrata ambientale – Art. 29 Quater Dlgs 2006 n. 152 - Ditta Hera Ambiente Spa -DELEGA.

La sottoscritta, Direttore reggente del Servizio Programmazione politiche energetiche della Regione Molise, delega l'ing. Pierluigi Vittorio Pace, a partecipare alla CDS convocata per il giorno 13 maggio 2015, alle ore 10, presso codesta Agenzia, inerente l'oggetto.

Il Direttore
Angela Aufiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Partenza N. 53753/2015 del 13-05-2015
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: CONFERENZA dei SERVIZI Rilascio A.I.A. ditta HERAmbiente S.p.A.- Stabilimento di Pozzilli (IS).






Luogo: C.da Selva Piana - Campobasso





Data: 13/05/2015

Ora Inizio: 10.00

Ora Fine:

FOGLIO PRESENZE

Nome/Cognome	Ente/Società	Posizione	Contatti	Firma
CARTINE NUCA DI CROSCIANO STEFANO GHETTI	HERAMBIENTE SpA	consulente tecnico RESPONSABILE IMPIANTO	   	
BARONI SERGIO	HERAMBIENTE SpA	Direttore Serv. Operatività	331 1519216 	
VEPERE LUIGI	TUTELA AMBIENTALE		   	
PAVERO RENANNO	VALUTAZIONI AHS.			
RAMONDI RENE	DTS ARPA	Dir. T. Se. Responsabile procedure	   	
PACE PIERLUIGI	SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE	FUNZIONARIO DELEGATO	   	
GUGLIEMINI ALESSANDRO	ASSETTI SERVIZI DEMO. ISE/RS/IB ISP	TECNICO PREVENZIONE ISA	   	

Nome/Cognome	Ente/Società	Posizione	Contatti	Firma
GIUSEPPE COTONE	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO	DIRETTORE	 0865 909215  0865 900772  339 8025133  DIREZIONE@BONIFICAVENAFRO.IT	
ANNA GILIBERTI	ASS. "MAMME X LA SALUTE E L'AMBIENTE ONLUS"	SOCIA	 0865-903526  347-7756329  gilbertianna@onlus.it	
FERNANDO OLIVERO	UNIRE Deleg. Molise	V. Presidente	 3477895652  molise@unire.it	
FERNANDO OLIVERO	PARCO OLMO VENAFRO	Delegato	   	
GIANNAMARIA SCARABEO	ASS. "MAMME PER LA SALUTE E L'AMBIENTE ONLUS"	SOCIA - COMPONENTE DIRETTIVA	  3487516171 	

Nome/Cognome	Ente/Società	Posizione	Contatti				Firma			
ELISABETTA GUARINI	ASS. MAMME PER LA SALUTE E L'AMBIENTE ONLUS	PRESIDENTE ASSOCIAZIONE		0865-909032	   	Elisabetta Guarini				
ANTONIO SORBO	COMUNE DI VENAFRO - SINDACO	SINDACO		339/8236091			   	Antonio Sorbo		
PASQUALINO DE BENEDICTIS	PROVINCIA DI ISERNIA	settore Ambiente		0865.541247					   	
CARMINE TARASO	ARPA Molise DIP. ISERNIA	Rft E.O.C. Servizi Cob. e Tem.								
					   					
							   			
									 	

ALLEGATO 4

ACQUISITO DURANTE
IL SOPRALLUOGO DEL 26/03/2015



HERAMBIENTE S.p.A.

Società soggetta alla direzione
e al coordinamento di Hera S.p.A.
C.F./P. IVA Reg. Imp. BO 02175430392
Capitale Sociale int. Vers. € 271.148.000
www.herambiente.it

Spett.le
Giunta Regionale del Molise
Via Genova, n.11
86100 CAMPOBASSO (CB)

A MEZZO RACCOMANDATA

Pozzilli, 08/08/2014
Prot.: 11644

Oggetto: comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 22, comma 3, della Legge regionale n. 25 del 7 agosto 2003.

il sottoscritto Stefano Ghetti in qualità di procuratore speciale della società HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat nr. 2/4 e insediamento produttivo in Pozzilli (IS) alla zona industriale via dell'energia, Snc C.F. 02175430392

COMUNICA

una modifica non sostanziale ad un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi sito in Pozzilli (IS).

Allega, alla presente, nota tecnica di richiesta di integrazione codice C.E.R. di rifiuti non pericolosi.

Cordiali saluti.



Responsabile Stabilimento di Pozzilli (IS)

Dr. Stefano Ghetti


Sede legale
Viale C. Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.4225200

Sede commerciale
Viale G. Di Vittorio 62
48123 Ravenna
tel. 051.4225545/46 fax 051.4225175

Sede amministrativa
Via del Terrapieno 25
47924 Rimini
tel. 0541.908111 fax 0541.908430

**Relazione tecnica per modifiche non sostanziali al funzionamento
dell'impianto impianto di coincenerimento di Pozzilli .**

Art. 208 - D.Lgs. 152/06 e smi
Art. 22 comma 2 L.R. 25/2003.



Sommario

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. SCOPO.	4
3. PREMESSA.	4
4. CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI UNA TIPOLOGIA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.....	5
5. INTEGRAZIONE DI UN CODICE C.E.R. PER IL C.S.S.	5
6. VARIAZIONE DEL POTERE CALORIFICO MINIMO.....	8
7. INVARIANZA DELLE CONDIZIONI OPERATIVE.....	9
8. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	9
9. MODIFICHE NON SOSTANZIALI.	10
10. CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA V.I.A.....	11

1. Normativa di riferimento.

- **DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79** - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- **LEGGE REGIONALE MOLISE n.21 del 24 marzo 2000** – Disciplina della procedura di impatto ambientale;
- **LEGGE REGIONALE MOLISE n.46 del 30 novembre 2000** – Rettifiche all’Allegato “A” della legge regionale n. 21 del 24 marzo 2000, recante: “Disciplina della procedura di impatto ambientale”;
- **DECRETO 12 giugno 2002, n. 161** - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- **DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387** - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- **LEGGE REGIONALE MOLISE 7 agosto 2003, n. 25** - Norme per l’elaborazione e l’attuazione del Piano di Gestione dei Rifiuti.
- **DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n. 133** - Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti;
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152.** - Norme in materia ambientale;
- **DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4.** - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- **DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128** Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205** Recepimento della direttiva 2008/98/CE - Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006.
- **DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46** - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

2. Scopo.

Il presente elaborato si prefigge di ottenere una **modifica non sostanziale** all' autorizzazione alla gestione ordinaria, D.D. n. 287 del 01/07/09 e successive modifiche, dell'impianto di coincenerimento sito nel comune di Pozzilli (IS) in via dell'Energia nella zona industriale, determinata da esigenze **tecnico - funzionali** per la ottimizzazione della marcia dell'impianto stesso.

Le modifiche riguardano l'incremento di una tipologia (CER) di rifiuti non pericolosi rispetto all'elenco di delle tipologie attualmente autorizzate. In particolare è richiesta espressa autorizzazione per l'introduzione, in attesa del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, di **un nuovo codice C.E.R. non pericoloso identificato nel 19 12 12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11"** relativo a frazioni secche di rifiuti qualificate come rifiuto denominato **C.S.S. (Combustibile Solido Secondario)**.

3. Premessa.

La società ENERGONUT per azioni, è stata autorizzata, in via definitiva, all'esercizio di un impianto di coincenerimento, così definito all'art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 133/05 recante " *Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti*", con determina dirigenziale n. 287 del 01/07/09. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 310 del 31/07/2009, l'Autorità Competente ha disposto una modifica alla precedente autorizzazione. L'autorizzazione alla gestione ordinaria, rilasciata, a suo tempo, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e smi, è stata concessa dopo che la ENERGONUT ha presentato una richiesta di giudizio di compatibilità ambientale successivamente validata con parere positivo e relativo giudizio.

In data 28 febbraio 2011 la società ENERGONUT ha inviato, a mezzo raccomandata A.R. pro. nr. 132/AR/ar, una comunicazione di modifica non sostanziale per l'aumento dei giorni lavorativi annuali secondo il disposto della l'art. 22, comma 2 e succ.vi della Legge Regionale nr. 25/03. La comunicazione di variazione ha comportato una variazione al quantitativo annuo di C.D.R. coinceneribile passando dalle 85.000 t/anno presente nell'autorizzazione iniziale (cfr. d.d. 287 del 01/07/09 e smi) alle 93.500 t/anno attuali.

L'atto formale di accettazione della comunicazione di variante non sostanziale è pervenuta alla ENERGONUT con la D.D. nr. 368 del 18/12/2012.

Con atto del 19.06.13, a rogito notaio Domenico Damascelli, iscritto nel collegio notarile del distretto di Bologna, rep. nr. 12945, raccolta nr. 8268, la società ENERGONUT S.p.A. è stata fusa per incorporazione

nella società HERAMBIENTE S.p.A. e di cui ne è stata data notizia alla Autorità Competente Regione Molise e agli altri Enti.

4. Cancellazione d'ufficio di una tipologia di rifiuti non pericolosi.

Nella D.D. nr. 368 del 18/12/12, atto formale di accettazione della modifica non sostanziale operata con comunicazione del 28/02/11, l'Autorità Competente ha eliminato d'ufficio dall'elenco delle tipologie di rifiuti autorizzati il codice C.E.R. 20 01 38 "*legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*" giustificando tale operato come una cancellazione di una tipologia di rifiuti che potrebbe essere confusa con un rifiuto urbano.

5. Integrazione di un codice C.E.R. per il C.S.S.

Come noto nell'art. 183 comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06, così modificato dal D.Lgs. 205/10, si introduce la definizione di "*Combustibile Solido Secondario (CSS)*" ovvero il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale combustibile è preparato partendo da rifiuti non pericolosi (solidi urbani e speciali) da utilizzare per il recupero di energia in impianti di incenerimento e coincenerimento.

Il CSS è classificato come rifiuto speciale salvo che rientri nei parametri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti di cui al nuovo *art. 184-ter*.

E' stato definitivamente abrogato l'art. 229 del D.lgs. 152/2006, che nella ultima versione prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 205/10, prevedeva che il CDR normale e quello di "*qualità*" venissero classificati automaticamente come rifiuti speciali. La norma prevedeva altresì che nella produzione del CDR e del CDR-Q fosse ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi.

È inoltre disposto dell'art. 39, comma 8 del correttivo D.Lgs, 205/10 che "*... rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall' art. 183, comma 1, lettera r) e s), precedentemente alle modifiche apportate, ivi incluse le comunicazioni per il recupero in regime semplificato del CDR.*

Herambiente spa (subentrata a Energonut) ha presentato domanda di AIA, anche ai sensi di quanto previsto dal recente d.lgs. 46/2014, chiedendo contestualmente, per le tipologie di rifiuto/combustibile autorizzato, l'adeguamento alla norma vigente e quindi il passaggio da C.D.R. a CSS.

La norma tecnica UNI CEN/TS 15359:2011 prevede la classificazione del CSS in base a tre valori limiti importanti, ovvero:

- Potere Calorifico Inferiore PCI (parametro economico);
- contenuto di Cloro (parametro tecnico);
- contenuto di Mercurio (parametro ambientale).

Nella tabella che segue sono identificate le classi e le unità di misura del CSS previste dalla norma tecnica UNI CEN/TS 15359:2011:

Proprietà di classificazione	Misura statistica	Unità di misura	Classi				
			1	2	3	4	5
Potere calorifico inferiore	media aritmetica	MJ kg ⁻¹ t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 3
Cloro (Cl)	media aritmetica	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 3
Mercurio (Hg)	mediana	mg MJ ⁻¹ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,50
	80° percentile	mg MJ ⁻¹ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	≤ 0,16	≤ 0,30	≤ 1,00

L'attuale C.D.R., dunque, risulta ricompreso nella grande famiglia del C.S.S. Nella tabella che segue è evidenziata la corrispondenza fra le caratteristiche del C.D.R. e le classi di appartenenza del C.S.S.

PARAMETRI	Parametro economico	Parametro tecnico	Parametro ambientale
	Potere Calorifico	Contenuto di cloro	Contenuto di mercurio*
	1	1	1
	2	2	2
C.D.R →	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5

*Non valutabile direttamente a causa della sommatoria del valore limite del cadmio + mercurio contenuta nella norma UNI 9903-1:2004

Il CDR è quindi, di norma, un CSS classificato 2.3.3. I codici C.E.R. attribuibili al C.S.S./C.D.R. sono i seguenti:

Codice CER	Descrizione CER	Note
19 12 10	rifiuti combustibili (C.D.R.: combustibile derivato da rifiuti)	il C.S.S. di classe compatibile con il C.D.R. o il C.D.R. ancora prodotto in regime transitorio
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Il C.D.R. fuori specifica dalla norma UNI 9903-1:2004 (RDF di qualità normale) e tutte le classi di C.S.S. derivanti dalle varie combinazioni

Con la presente comunicazione di modifica si richiede l'integrazione dell'elenco dei rifiuti autorizzati con il codice C.E.R. 19 12 12 quale C.S.S. di classi diverse, in attesa del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e considerando la cancellazione di ufficio del codice C.E.R. 20 01 38.

L'integrazione del codice CER 19 12 12 è identificabile come una **"variante non sostanziale"** per due ordini di motivi: in primo perché il D.Lgs. 205/10, attuativo della direttiva 2008/98/CE, ha modificato e abrogato la definizione di CDR e ha introdotto il concetto di CSS *ope legis* e, quindi, **una modifica alla fonte primaria della Legge** attua di conseguenza una modifica di fatto a tutte le autorizzazione in regime di rinnovo o modifica.

Il secondo motivo risiede in quanto contenuto nella Legge Regionale Molise nr. 25/03, art. 22, comma 2, che recita: **"Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e la tipologia dei rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento o recupero...."**.

Nel provvedimento di approvazione, D.D. nr. 287 del 01/07/2009 e nelle successive modifiche ed integrazioni, le tipologie di rifiuti non pericolosi autorizzati al coincenerimento erano fissate in 15. Successivamente il codice C.E.R. 20 01 38 è stato eliminato dall'Autorità Competente. Sia considerando il valore di 15 tipologie che 14 tipologie, il valore del 10 % previsto dalla Legge Regionale nr. 25/03 di tali modifiche corrisponde rispettivamente a 1,5 e 1,4 nuove tipologie integrabili.

 Società del Gruppo Hera	Relazione tecnica modifiche non sostanziali art. 208 D.Lgs. 152/06 e smi art. 22 comma 2 della L.R. n. 25/2003	Edizione 1
		Rev 0
		data 04/08/12
		Pagina 8 di 12

Considerando, infine, il valore più restrittivo di 1,4 e arrotondando per difetto, è palese che l'integrazione di un solo codice C.E.R. è certamente **una variante non sostanziale** anche per via della cancellazione d'ufficio del codice C.E.R. 20 01 38.

6. Variazione del potere calorifico minimo dei rifiuti/combustibili.

In accordo con quanto prescritto al punto 5 della D.D. nr. 368 del 18/12/12 il vincolo tecnico inteso come capacità oraria produttiva, al fine di rispettare la potenza termica nominale dell'impianto di coincenerimento pari a 49,9 MWt, ovvero non superiore a 50 MWt, è funzione del potere calorifico inferiore dichiarato per ogni singolo combustibile. Come evincibile dal provvedimento autorizzativo succitato "nel caso di utilizzi solo C.D.R. (codice C.E.R. 19 12 10) con potere calorifico inferiore di 15.000 kJ/kg la portata al focolaio non deve superare le 12 t/h.." (corrispondenti a 93.500 ton/a).

Nell'utilizzo del C.S.S., che come evidenziato nel capitolo precedente può avere diversi valori di potere calorifico inferiore in funzione della classe di appartenenza, il vincolo tecnico ovvero la capacità oraria produttiva varierà inevitabilmente al variare del potere calorifico inferiore..

In particolare con un C.S.S. mix con potere calorifico inferiore minimo pari a 10.000 kJ/kg la portata oraria di combustibile/rifiuto è pari a :

$$\text{Capacità nominale} = \frac{49,9 \text{ [MWt]} \times 3600 \text{ [s]}}{10.000 \text{ [kJ kg}^{-1}\text{]}} = 17,96 \text{ Mg h}^{-1}$$

Da ciò, se la portata oraria di combustibile è di circa 18 Mg/h, le ore di funzionamento giornaliere sono ventiquattro ed i giorni di lavoro su base annua sono, mediamente, di trecentoquarantasette, per cui :

Quantità massima annua di combustibile = 17,96 t/h x 24 h x 347 g/anno = 149.570 ≈ **149.500 Mg/anno.**

Ciò che non muta risulta essere il *carico termico nominale*, così definito dalla lettera l), comma 1, dell'art. 237 -ter del D.Lgs. 152/06 così modificato ed integrato dal D.Lgs. 46/14, che risulta essere di:

$$\text{Carico Termico Nominale} = 17,96 \times 10^3 \text{ [kg h}^{-1}\text{]} \times 10 \text{ [MJ kg}^{-1}\text{]} \cong 179.600 \text{ MJ h}^{-1}$$

Utilizzando, di contro, il solo C.D.R. /C.S.S. di classe 3 per il potere calorifico si avrebbe che:

$$\text{Capacità nominale} = \frac{49,9 \text{ [MWt]} \times 3600 \text{ [s]}}{15.000 \text{ [kJ kg}^{-1}\text{]}} = 11,98 \text{ Mg h}^{-1}$$

e cioè 12 ton/h.

$$\text{Carico Termico Nominale} = 11,98 \times 10^3 [\text{kg h}^{-1}] \times 15 [\text{MJ kg}^{-1}] \cong 179.600 \text{ MJ h}^{-1}$$

L'impianto viene quindi esercito, come indicato al punto 5 della D.D. nr. 368 del 18/12/12, per "garantire il rispetto di una potenza termica nominale massima di 50 MW" utilizzando rifiuti/combustibili con PCI variabile e quindi la quantità di tali rifiuti/combustibili varia da un minimo di 93.500 ton/a (vincolo tecnico inteso come capacità oraria produttiva di 12 ton/h) ad un massimo di 149.500 ton/a (vincolo tecnico inteso come capacità oraria produttiva di 18 ton/h).

D'altra parte lo stesso dlgs 46/2014, che ha novellato il dlgs 152/06 e smi e abrogato il dlgs 133/05 (per incenerimento e coincenerimento), prevede e impone che gli impianti di incenerimento e coincenerimento siano autorizzati non per la quantità di rifiuti trattabili ma per il carico termico nominale.

7. Invarianza delle condizioni operative.

Le condizioni operative dell'impianto HERAMBIENTE di Pozzilli restano in ogni caso immutate rispetto a quanto autorizzato e prescritto nella D.D. n. 287 del 01/07/09 e smi e dal documento di compatibilità ambientale D.G.R. N. 488 del 11/05/09. Restano invariate la portata oraria dei combustibili utilizzati in funzione del loro potere calorifico così come specificato al punto precedente, la portata normalizzata dell'emissione al camino e la concentrazione limite degli emessi quali, a titolo esemplificativo, gli NO_x, SO₂, HCl, polveri, diossine, furani, ecc.

8. Emissioni in atmosfera.

Le condizioni operative di gestione rimangono immutate rispetto a quanto contenuto nel titolo autorizzativo. Le concentrazioni degli emessi non subiranno modifiche né in concentrazione (Nm³ h⁻¹) né in flusso di massa (kg h⁻¹). Non vi sono dunque variazioni qualitative o quantitative rispetto alle condizioni imposte dal D.Lgs. 133/05 e dal D.Lgs. 152/06 e smi per ciò che concerne le emissioni in atmosfera.

Tutti gli emessi monitorati in continuo non subiranno variazioni così come anche gli emessi monitorati in modo discontinuo.

9. Modifiche non sostanziali.

La normativa nazionale, evidenzia, in diversi titoli, quali siano le condizioni per cui una modifica alle condizioni operative può ritenersi "sostanziale".

In particolare l'art. 5, comma 1 lettera l-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, definisce come "modifica sostanziale": *"...modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; ,".*

Come già dimostrato precedentemente, con la modifica richiesta non vi sono variazioni al ciclo di funzionamento dell'impianto e non vi è, in particolare, un potenziamento in termini di capacità termica o di potenza elettrica del ciclo di coincenerimento. Le caratteristiche impiantistiche rimangono le stesse e nulla muta rispetto al progetto approvato.

Al comma 1, lettera f) dell'art. 237 ter del D.Lgs. 152/06 è definita una modifica sostanziale come *"una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente;"*.

In particolare la Legge definisce, nell'art. 237 – nonies, cosa di intenda per modifica sostanziale ad un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti. Infatti il comma 3 del suddetto articolo recita *"....Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell'attività che comporti l'incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale."*.

Ancora nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 269 comma 1, lettera m-bis si definisce come "modifica sostanziale": *"...modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;...."*.

Pur sottolineando che anche la parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi non è applicabile direttamente ad impianti operanti in regime di applicazione del titolo III bis¹, la questione è che anche in questo caso, come dimostrato precedentemente, non vi è un aumento delle concentrazioni o dei flussi di massa orari delle emissioni né una variazione qualitativa delle stesse né, tantomeno, alterazioni alla convogliabilità delle stesse.

In ultima analisi, non meno importante, va considerata la definizione contenuta nella legge regionale Molise n. 25 del 16 agosto 2003 che contempla, nell'art. 22 comma 2, la dizione di variante non sostanziale. In particolare la suddetta legge cita: " **Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecniche – funzionali e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 % dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e la tipologia dei rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento o recupero....** " .

10. Condizioni di esclusione dalla V.I.A..

L'impianto HERAMBIENTE (all'epoca dei fatti ENERAGONUT) ha già presentato una richiesta di compatibilità ambientale in data 8 luglio 2008. Nel seguito, con D.G.R.M. n. 488 del 11/05/09, è stato espresso un giudizio di compatibilità ambientale, positivo, per lavori di ristrutturazione dell'impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi.

La richiesta di compatibilità ambientale è stata effettuata in funzione dell'art. 8, comma 2, della L.R. 21/2000 e smi e dell'art. 6 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 152/06 e smi.

Per quest'ultima citazione, l'impianto è stato assoggettato a V.I.A. poiché rientra tra gli impianti citati nell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi.

In particolare, la norma, impone la valutazione d'impatto, di competenza regionale, per le opere che superano determinati valori soglia.

Nella fattispecie la richiesta di V.I.A. è stata attivata poiché l'impianto HERAMBIENTE rientrava tra gli impianti di cui al punto n) dell'allegato III di cui si riporta la dicitura : "**impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno**, mediante operazioni di incenerimento o

¹ art. 269, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e smi "...Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte quarta e dei piani regionali di qualità dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento, nonché nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8."

trattamento di cui all'allegato B lettere D9, D10 e D11, ed allegato C lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..."

La soglia limite per cui l'impianto è stato sottoposto a V.I.A. è di 100 t/giorno con modalità di recupero energetico R1.

Il limite di soglia non ha altri limiti superiori e l'impianto non è soggetto dunque a nuova valutazione poiché non muta le condizioni di funzionamento o le emissioni in atmosfera.

Si deve, in tutti i casi, tener conto che l'impianto HERAMBIENTE era iscritto nel registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi detenuto dalla Provincia di Isernia.

In tale contesto autorizzativo la quantità massima annua di rifiuti sottoposti ad operazioni di recupero R1 era fissata in 100.000 t.


Anche nella richiesta presentata dalla HERAMBIENTE per l'adeguamento al D.Lgs. 133/05., ex art. 210 del D.Lgs. 152/06 e smi e artt. 5 e 21 del D.Lgs. 133/05, il quantitativo richiesto di rifiuti e materie prime combustibili era fissato nell'ordine delle 100.000 t/anno.

In definitiva non si aggiunge, con tale modifica non sostanziale, nulla di nuovo ad una attività che esiste e funzionante.

Pozzilli 08.08.2014

Il Responsabile Impianto

Stefano Ghetti



ALLEGATO 5



Regione Molise

DIREZIONE GENERALE II
Servizio Programmazione Politiche Energetiche

Al Servizio Tutela ambientale

c. p.c.

All'ARPA Molise

Al Presidente della Giunta

Loro Sedi

Oggetto: Impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi – autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 – proponente HERAmbiente s.p.a. – Richiesta chiarimenti.

Da informazioni ricevute informalmente da ARPA Molise, lo scrivente servizio è venuto a conoscenza della richiesta prot. n. 70423 del 14 agosto 2014, mai pervenuta a questo Servizio, con la quale la Società Herambiente comunica una modifica non sostanziale ad un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in agro del Comune di Pozzilli.

Tanto premesso, si chiedono informazioni in merito, significando che laddove l'oggetto della modifica sia lo stesso del procedimento unico ex art. 12, d.lgs. 387/2003, di cui alla Conferenza dei servizi del 5 dicembre 2013, procedimento sospeso nelle more della Procedura AIA, ogni determinazione dovrà, ovviamente, essere assunta in seno al procedimento unico.

Resto in attesa di cortese e urgente riscontro.

Il Direttore reggente

Angela Auliero

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Partenza N. 116585/2014 del 16-12-2014
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Conferenza di Servizi A.I.A. ditta HERAmbiente S.p.A. - Stabilimento di Pozzilli (IS).
(rif. nota n. 3989 del 20/04/2015)

Luogo: C.da Selva Piana - Campobasso

Data: 13/05/2015 Ora inizio: 10.00 Ora fine:

PARERE

ENTE REGIONE TUTELA AMBIENTALE

si ritiene di mantenere i quantitativi
più autorizzati con fronte di incisione
ESS di classe 3 per P.e.i. in considerazione
della mancata risposta da parte della giunta
Regionale alle specifiche richieste della
ditta in merito alla richiesta di modifica
non sostanziale e all'abbinamento del CER 19 17 12

Bevra

Oggetto: Conferenza di Servizi A.I.A. ditta HERAmbiente S.p.A. - Stabilimento di Pozzilli (IS).
(rif. nota n. 3989 del 20/04/2015)

Luogo: C.da Selva Piana - Campobasso


Data: 13/05/2015 Ora inizio: 10.00 Ora fine:

PARERE

ENTE SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE

IN MERITO ALLA RICHIESTA DI MODIFICA INDETRATA DALLA DITTA
IN DATA AGOSTO 2014 CON LA QUALE ~~ENERGIA~~ SI RICHIEDEVA DI
INTEGRARE I CER DA TRATTARE CON IL CER 191212 A PARITA' DI
SATURAZIONE E IMPLICITAMENTE AD AUMENTARE I QUANTITATIVI
ANNUI DA TRATTARE X UN QUANTITATIVO SUPERIORE AL 10%.
SI RITIENE LA MODIFICA SOSTANZIALE ED ASSOGGETTARE IL
PROGETTO A VERIFICA AMBIENTALE.

~~TANTOPIU'...~~ IN MERITO A TALE MODIFICA
IL SERVIZIO ENERGIA CON NOTA N° 11355 DEL 16-12-2014
HA ~~CHIESTO~~ CHIESTO INFORMAZIONI IN MERITO A QUESTE
MODIFICHE PROPOSTE, EVIDENZIANDO CHE QUALSIASI DECISIONE IN
MERITO DOVEVA ESSERE ESPRESSA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO
337.



Oggetto: Conferenza di Servizi A.I.A. ditta HERAmbiente S.p.A. - Stabilimento di Pozzilli (IS).
 (rif. nota n. 3989 del 20/04/2015)

Luogo: C.da Selva Piana - Campobasso

Data: 13/05/2015 Ora inizio: 10.00 Ora fine:


PARERE

ENTE PROVINCIA DI ISERNIA - Ing. P. deBenedictis

Si ritiene di mantenere i punti ~~di~~
 già autorizzati con facoltà di ~~immediata~~
 CSS di classe 3 per P.C.

Il parere reso scaturisce dalle circostanze
 emerse in Conferenza e per superare
 le difficoltà ~~avviate~~ scaturite.

13/5/2015



Firma

Oggetto: Conferenza di Servizi A.I.A. ditta HERAmbiente S.p.A. – Stabilimento di Pozzilli (IS).
(rif. nota n. 3989 del 20/04/2015)

Luogo: C.da Selva Piana - Campobasso

Data: 13/05/2015 Ora inizio: 10.00 Ora fine:

PARERE

ENTE Servizio Valutazioni Ambientali:

Si prende atto solo oggi della richiesta di
modifica non sostanziale del 8/8/2014 e della
relativa risposta del Servizio Energia del 15/12/2014.
Se l'impianto supera i limiti dovrebbe essere
sottoposto a Valutazione Ambientale





Oggetto: Conferenza di Servizi A.I.A. ditta HERAmbiente S.p.A. - Stabilimento di Pozzilli (IS).
(rif. nota n. 3989 del 20/04/2015)

Luogo: C.da Selva Piana - Campobasso

Data: 13/05/2015 Ora inizio: 10.00 Ora fine:

PARERE

ENTE ASREM SERVIZIO IGIENE PUBBLICA (AL SUO STABILIMENTO A POZZILLI)
SI PREDICA IL CONTROLLO SISTEMATICO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SU C.S.
~~DEI RIFIUTI~~ IN INGRESSO ALLO STABILIMENTO. L'ISITUTORE
DEL REGISTRO TIPOLOGICA PROVINCIALE IN ISERMA

Oggetto: Conferenza di Servizi A.I.A. ditta HERAmbiente S.p.A. - Stabilimento di Pozzilli (IS).
 (rif. nota n. 3989 del 20/04/2015)

Luogo: C.da Selva Piana - Campobasso

Data: 13/05/2015 **Ora inizio:** 10.00 **Ora fine:**

PARERE

ENTE HERAMBIENTE

Non si condanna la concessione della Cds di mandare e via/va sulla base dell'incremento delle quantità di rifiuti allungati > 10% (in base a L.R. 25/2003.)

L'incremento delle quantità dovuto all'obbligo di saturazione del CT non è da considerarsi MS ai sensi della LR. citata ~~in~~ quanto già con la comunicazione di MNS inviata alla Regione Molise in Agosto 2014 era stato comunicato l'op = giunta del CER 191212 e la saturazione del CT (in applicazione del dlgs 46/04) senza risposta e quindi in regime di silenzio assenso ai sensi della stessa LR. 23.


Altresì è da rilevare come l'art. 35 della Legge cosiddetta Sbocca Italia prevede che gli impianti di incenerimento e concoccamento sono autorizzati o CT solo verificando che la VA dell'impianto abbia valore positivo. In questo scenario (come in effetti si è verificato) infine si fa rilevare che la richiesta di VA/MS non è compatibile con i tempi stabiliti dalla

Norma in vigore per il rilascio delle AA
entro il 7 luglio 2015 -

Rispetto alle procedure di istruttoria tecnica
si dà atto delle richieste prospettate
e di cui l'Azienda intende dare riscontro -

Si ritiene illegittima la decisione della CdS
in merito alla scelta di mandare a VA/MS
in quanto la competenza è, in base alla
LR 25/2003, della Giunta regionale
che può ha assunto posizione rispetto alla
Comunicazione di
MMS trasmessa in agosto 2014 -

Campobasso 13/5/2015



direttore S.O.
Floraambiente spa

Firma